



ATTIVA PROFESSIONE

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP – Documento informativo precontrattuale
- DIP Aggiuntivo – Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive delle Definizioni

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Il contratto è realizzato secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA, aggiornate in base alle “Linee Guida per contratti chiari e comprensibili 2024”.

Ultimo aggiornamento: 10.02.2026

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle imprese IVASS al n. 1.00021, autorizza con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.289 del 2/12/1927

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile dei liberi professionisti o delle società di ingegneria per gli importi che sono tenuti a corrispondere per errori o omissioni non intenzionali nel progetto presentato come base di gara per un appalto pubblico ai sensi dello schema tipo 2.2 del decreto MISE 16 settembre 2022, n. 193.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

✓ La copertura tiene indenne l'Assicurato per quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante, dei lavori in conseguenza di errori o omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara.

La copertura opera solo per le spese sostenute dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione.

✓ In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicurazione vale solo per la quota di danno imputabile in maniera diretta all'Assicurato. Il Massimale indicato in Polizza è unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

La Garanzia è prestata nell'ambito del Massimale indicato in Polizza, determinato in base all'importo dei Lavori progettati e in riferimento alla natura delle Varianti in corso d'opera. Il Massimale non è cumulabile con altra Polizza stipulata dall'Assicurato con riferimento all'attività professionale.



Che cosa non è assicurato?

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere grassetto.

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

- ✗ **Non sono considerati terzi:** l'Assicurato e le persone che risultano nel suo certificato di Stato di famiglia; le persone che sono nei seguenti rapporti con l'Assicurato, anche se non risultano nello stesso certificato di Stato di Famiglia: coniuge, persona unita civilmente, convivente di fatto a termini di legge, genitori e figli; le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui al punto precedente rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, che fanno parte dello stesso gruppo societario; le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con uno degli Assicurati, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.
- ✗ **La Garanzia non opera se:** l'attività di progettazione e la realizzazione dell'Opera è affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; i lavori progettati sono eseguiti da: coniuge, genitori e figli del Contraente/Assicurato, qualsiasi altro parente e affine del Contraente/Assicurato se con esso convivente, Stazione appaltante, imprese controllate, controllanti o collegate dai soggetti di cui sopra o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti sono soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti, soggetti di cui l'Assicurato o il Contraente si è avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.
- ✗ **Sono inoltre esclusi i danni, le spese e i costi:** da morte o lesioni personali o da danneggiamento di cose; da svolgimento di attività di direzione dei lavori; da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; da obbligazioni assunte in maniera volontaria da Assicurato o Contraente che non derivano dalla legge; da sviluppo di energia nucleare o radioattività; da furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento di documenti (compresi i titoli) in custodia all'Assicurato o al Contraente; da attività di consulenza e dal mancato raggiungimento del fine o dall'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; da utilizzo, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie che riguardano terzi/utenti da parte dell'Assicurato o del Contraente; dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; da atti o operazioni da cui è derivata per l'Assicurato o Contraente, l'amministratore o i dipendenti di questo un'illegittima percezione di utilità; da mancata esecuzione o esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; relativi al danno erariale; relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente o che conseguono a inquinamento di aria, acqua, suolo; che derivano o sono connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto; imputabili agli amministratori dell'Assicurato o del Contraente.
- ✗ **Esclusione Cyber Risk:** sono esclusi perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi Dato informatico o ogni altro ammontare relativo al valore del Dato Informatico stesso direttamente o indirettamente causati, che derivano da, connessi, attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: Atto Cyber e Incidente Cyber, inclusa ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.



Ci sono limiti di copertura?

La Garanzia prevede un Massimale, uno Scoperto del 10% con il minimo di Scoperto che varia in base al Massimale riepilogati in Polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi a opere da realizzare in Italia, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero in base alla normativa sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo e su immobili all'estero a uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.



Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- all'attivazione delle Garanzie rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e su eventuali altre polizze in corso per gli stessi rischi e, durante il periodo di validità delle Garanzie, comunicare a Generali Italia i cambiamenti che aggravano o diminuiscono il rischio assicurato.
- in caso di Sinistro, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia che gestisce il contratto entro 3 giorni dalla data in cui è avvenuto o in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza e deve contenere numero di Polizza e nome dell'Agenzia che gestisce il contratto, descrizione precisa del fatto, data, luogo, cause e conseguenze del fatto stesso e generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni; l'Assicurato deve far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario e fornire tutti gli atti e i documenti che occorrono, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.
- dare avviso di ogni comunicazione ricevuta riconducibile a errori o omissioni a lui imputabili di cui ha avuto conoscenza e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori sempre riconducibile agli errori citati, astenendosi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
- comunicare subito a Generali Italia la data effettiva di inizio dei lavori o l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita dell'Indennizzo e la cessazione delle Garanzie.



Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito senza alcuna maggiorazione), trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 3,5% su base annua) o semestrale (con una maggiorazione del Premio del 2,5% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il trentesimo giorno dopo quello della scadenza del Prodotto o della rata di Premio.

Il Premio è comprensivo di imposte e deve essere pagato con:

- bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- POS o, quando disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per i pagamenti che avvengono in Agenzia o, per i Premi successivi al Premio di perfezionamento, tramite l'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'[App MyGenerali](#));
- denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale se abilitate dai processi di Generali Italia.

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di esercizio del diritto di ripensamento da parte del Contraente, Generali Italia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborsa il Premio versato, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa ha durata pari a quella riportata in Polizza senza tacito rinnovo.

L'Assicurazione ha effetto - se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati - dalla data di consegna della progettazione, intesa come completamento dell'incarico comunicata dall'Assicurato o dal Contraente e cessa, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, se gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata in Polizza e sono notificati all'Assicurato o al Contraente entro la predetta data. Se, per cause non imputabili all'Assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non è avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso Generali Italia rimborsa al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

La copertura opera solo per le spese sostenute dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione in conseguenza di errori o omissioni.



Come posso disdire la polizza?

L'Assicurazione non può essere risolta e rimane in vigore fino alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, se gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata in Polizza e sono notificati all'Assicurato o al Contraente entro questa data.

Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità civile professionale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Attiva Professione - Progettista esterno in Appalti Pubblici

data di aggiornamento: 10.02.2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali con sede legale in Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) – ITALIA; recapito telefonico: 041.5492111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generalitalia@pec.generaligroup.com ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Patrimonio netto al 31/12/2024: €9.102.202.252 di cui risultato economico di periodo €1.165.471.690. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio approvato.

Indice di solvibilità (solvency ratio): 228% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet <https://www.generali.it/note-legali>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche, professionisti o imprenditori, e alle imprese, iscritti all'Albo professionale e con i requisiti richiesti dalle norme in vigore relativi all'affidamento dell'incarico di progettazione, che operano in qualità di progettista esterno di opere pubbliche e che abbiano espresso il bisogno di "Protezione del Patrimonio".



Quali costi devo sostenere?

Il prodotto prevede costi medi di intermediazione del 17,60% del Premio imponibile pagato dal Contraente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. – Customer Advocacy e Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187;• Tramite il sito internet della Compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;• Tramite mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com. <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Customer Advocacy e Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per massimo 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento di Agenti, loro dipendenti e collaboratori.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è disponibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami".</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, in alternativa alla Mediazione. Il ricorso va presentato tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione. L'istanza deve essere inoltrata all'indirizzo PEC generali_mediazione@pec.generaligroup.com o presso la sede legale di Generali. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n. 98).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato a Generali Italia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la procedura FIN-NET per la risoluzione delle liti transfrontaliere. È possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare la rete FIN-NET rivolgendosi al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di assicurazione (rintracciabile sul sito della Commissione europea: Rete per la risoluzione delle controversie finanziarie: FIN-NET - Commissione europea o https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta dovuta sul Premio imponibile è: 22,25% (21,25% imposta dovuta sulle assicurazioni di cui l'1% di addizionale antiracket – antiusura) per la Garanzia di Responsabilità civile .
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni , nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi , sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o per la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.





PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.






Indice



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAG.

PRESENTAZIONE PRODOTTO	1
DEFINIZIONI	2
NORME CHE DISCIPLINANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE	4
 Che cosa è assicurato?	4
Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione	4
Art. 1.2 Responsabilità solidale - Pluralità di assicurati	5
Art. 1.3 Non cumulabilità copertura assicurativa	5
 Ci sono limiti di copertura?	5
TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO	5
 Che cosa NON è assicurato?	5
Art. 1.4 Esclusioni	5
Art. 1.5 Soggetti non considerati terzi	6
 Dove vale la copertura?	7
Art. 1.6 Validità territoriale	7
NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE	8

	Che obblighi ho?	8
	Quali obblighi ha l'impresa	
	Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione	8
	Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente	8
	Art. 2.3 Assicurazioni presso altri assicuratori	8
	Art. 2.4 Comunicazione tra le Parti	8
	Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente	9
	Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	9
	Quando e come devo pagare?	9
	Art. 2.7 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio	9
	Art. 2.8 Oneri fiscali	10
	Quando comincia la copertura e quando finisce?	10
	Art. 2.9 Durata della Polizza	10
	Art. 2.10 Proroga dell'assicurazione	10
	Come posso disdire la Polizza?	10
	Art. 2.11 Diritto di ripensamento	10
	NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO	12
	Che obblighi ho?	8
	Quali obblighi ha l'impresa	
	Art. 3.1 Denuncia di sinistro	12
	Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro	12
	Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali	12
	Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro	13

PRESENTAZIONE PRODOTTO

Il prodotto è rivolto ai liberi professionisti e alle società di ingegneria in qualità di progettisti per gli importi che sono tenuti a corrispondere per Errori o omissioni non intenzionali nel progetto presentato come base di gara per un appalto pubblico.

L'offerta include le garanzie obbligatorie previste dalla normativa in materia di appalti pubblici per i professionisti che vogliono assicurarsi per i danni causati da responsabilità civile alla Pubblica Amministrazione.

In particolare, l'Assicurato è garantito per:

- nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa
- maggiori costi

sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di **Errori o omissioni non intenzionali** del progetto posto a base di gara, imputabili a colpa dell'Assicurato e di eventuali professionisti della cui opera si avvale.

Le Condizioni di Assicurazione sono composte da:

- Definizioni
- Norme che disciplinano la Responsabilità Civile Professionale;
- Norme che disciplinano il contratto di Assicurazione in generale;
- Norme che operano in caso di sinistro.

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- **AVVERTENZE:** per richiamare l'attenzione a prendere consapevolezza di particolari regole;
- **Carattere grassetto:** per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- **Lettera iniziale maiuscola:** per indicare che la parola è presente e ha il significato descritto nelle Definizioni;

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve subito fare denuncia all'Agenzia di riferimento che fornisce aiuto. In alternativa, può inviare una comunicazione per iscritto alla sede legale di Generali Italia, tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti recapiti:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)

PEC: generaliiitalia@pec.generaligroup.com

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare la documentazione contrattuale;
- pagare i Premi di Polizza successivi al Premio di perfezionamento;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola:

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione che rientra tra i soggetti indicati dalla normativa ¹ e che la Stazione appaltante ha incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto
Assicurazione	Contratto di Assicurazione
Atto cyber	Qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali o una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili , indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono realizzati, possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un " Sistema informatico "
Contraente	Il soggetto che stipula l'Assicurazione
Danni materiali	Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, morte o lesioni personali
Dati informatici	Qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un " Sistema informatico "
Esecutore dei lavori	Soggetto al quale sono stati affidati i lavori
Errori o omissione non intenzionali	Inadeguata valutazione dello stato di fatto, mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati, errori, inesattezze o omissioni progettuali
Franchigia	Parte di danno espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato
Incidente cyber	<ul style="list-style-type: none">• Qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori o omissioni che possono comportare interferenze con possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un Sistema informatico;• Qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relative serie di errori o omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo o la regolare operatività di un Sistema informatico.
Lavori	Attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro e Manutenzione di opere
Luogo di esecuzione dei lavori	Cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
Malware o simili	Qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attack", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un Sistema informatico
Manutenzione	Opere e attività di riparazione, rinnovamento e sostituzione e attività dirette alle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire le parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Massimale	Importo indicato in Polizza che rappresenta la somma massima che Generali Italia è tenuta a pagare in relazione a Sinistri che si verificano durante il periodo di Assicurazione
Opera	Risultato di un insieme di lavori che ha funzione economica o tecnica. Le opere possono essere il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica
Danni patrimoniali	Pregiudizi economici, non conseguenti a morte, lesioni a persone o a danneggiamenti a cose, per i quali l'Assicurato è ritenuto responsabile a titolo di risarcimento da una sentenza giudiziale, un giudizio arbitrale o una transazione autorizzata da Generali Italia, in seguito a un Sinistro risarcibile
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata
Progettista dei lavori	Professionista singolo o associato nelle forme consentite dalla legge o Società di professionisti o altra forma di società, incaricati della progettazione esecutiva dei lavori in appalto
Scoperto	Parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	Si considera Sinistro: <ul style="list-style-type: none">• la richiesta di risarcimento ricevuta dall'Assicurato o Contraente• l'avviso formale di un procedimento civile, penale, amministrativo, arbitrale o di conciliazione, avviato nei confronti dell'Assicurato o Contraente per ottenere il risarcimento di Danni patrimoniali• la notizia formale dell'avvio di qualunque procedimento o indagine regolamentare intrapresa da una competente Autorità Pubblica nei confronti dell'Assicurato o Contraente
Sistema informatico	Computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informativa dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup
Stazione appaltante o Ente Concedente	Soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che nella scelta del Progettista è tenuto al rispetto del codice degli appalti in vigore
Varianti in corso d'opera	Modifiche necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante

¹ Art. 2 del d.m. 16 settembre 2022, n. 193

NORME CHE DISCIPLINANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Oggetto dell'assicurazione

Generali Italia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per:

- a) nuove spese di progettazione dell'Opera o di parte di essa
- b) maggiori costi

sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di **Errori o omissioni non intenzionali** del progetto posto a base di gara, imputabili a colpa dell'Assicurato e di eventuali professionisti della cui opera si avvale.

a) Le nuove spese di progettazione sono: spese aggiuntive che la Stazione appaltante deve sopportare per rettificare il progetto in parte errato o per rifare del tutto il progetto errato **se il nuovo progetto è affidato a progettista diverso dall'Assicurato**.

b) I maggiori costi sono: costi e oneri, sostenuti dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'Opera a seguito di errori o omissioni del progetto preliminare o definitivo o esecutivo causati da colpa dell'Assicurato.

Se richiesto, la Polizza opera a secondo rischio per l'importo di danno che eccede il Massimale della Polizza a primo rischio. Il Massimale della Polizza a primo rischio è **considerato come Franchigia fissa in caso di inoperatività della Polizza a primo rischio**.

Come opera la copertura

La copertura opera **solo per** le spese sostenute dalla Stazione appaltante **durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione** in conseguenza di errori o omissioni, come disciplinato all'articolo Durata della Polizza.

L'Assicurato e il Contraente **devono comunicare a Generali Italia l'eventuale modifica dell'importo dei lavori progettati. In tal caso, Generali Italia - se necessario - può procedere alla revisione del Massimale e del Premio.**

MASSIMALE

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, determinato in base all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle Varianti in corso d'opera.

Il Massimale non può essere inferiore al:

- **10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1.000.000,00 di euro - salvo diverso importo indicato in Polizza - per lavori di importo, IVA esclusa, inferiore a 5.225.000 euro (o altro valore indicato dalla legge);**
- **20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro - salvo diverso importo indicato in Polizza - per lavori di importo, IVA esclusa, pari o superiore a 5.225.000 euro (o altro valore indicato dalla legge).**

Il Massimale indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione complessiva di Generali Italia per uno o più sinistri che si sono verificati nell'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro si applica lo Scoperto con il minimo indicato in Polizza.

Lo Scoperto non si applica nei confronti del danneggiato e Generali Italia è tenuta a pagare l'intero importo del danno. Generali Italia può sempre agire in rivalsa nei confronti dell'Assicurato e Contraente dopo il pagamento del Sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Che cosa NON è assicurato

La copertura non opera se:

- a) l'attività di progettazione dell'Opera è affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'Opera è affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati sono eseguiti da:
 - coniuge, genitori e figli del Contraente o dell'Assicurato;
 - qualsiasi altro parente e affine del Contraente o dell'Assicurato se con esso convivente;
 - Stazione appaltante;
 - imprese controllate, controllanti o collegate dai soggetti di cui sopra o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti sono soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;
 - soggetti di cui l'Assicurato o il Contraente si è avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

In questi casi Generali Italia rimborsa al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Nei casi di inefficacia della copertura per colpa imputabile alla Stazione appaltante, le imposte della copertura assicurativa che Generali Italia non rimborsa al Contraente sono a carico della Stazione stessa.

Inoltre, la copertura non opera nei casi indicati all'articolo Esclusioni.

Art. 1.2 Responsabilità solidale - Pluralità di assicurati

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, l'Assicurazione vale solo per la quota di danno imputabile in maniera diretta all'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura

Se la Garanzia è prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale indicato in Polizza è unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 1.3 Non cumulabilità copertura assicurativa

La copertura assicurativa è autonoma e svincolata da qualsiasi altra copertura assicurativa intestata all'Assicurato. **Il Massimale indicato in Polizza non è cumulabile con altra Polizza** stipulata dall'Assicurato con riferimento all'attività professionale.



Ci sono limiti di copertura?

TABELLA RIASSUNTIVA FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI PAGAMENTO

Valgono i limiti principali di seguito riportati:

Garanzie	Franchigia/Scoperto	Limite di risarcimento
Responsabilità Civile Professionale	Importo indicato in Polizza	Massimale indicato in Polizza



Che cosa NON è assicurato?

Art. 1.4 Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) che derivano da morte o lesioni personali o da danneggiamento di cose;
- b) che derivano dallo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) che derivano dal mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
 - e) che derivano da obbligazioni assunte in maniera volontaria dall'Assicurato o dal Contraente che non derivano dalla legge;
 - f) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente o che conseguono a inquinamento di aria, acqua, suolo; che derivano da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; che derivano da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
 - g) che derivano da furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento di documenti (compresi i titoli) in custodia all'Assicurato o al Contraente;
 - h) che derivano da attività di consulenza e dal mancato raggiungimento del fine o dall'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
 - i) che derivano da utilizzo, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie che riguardano terzi/utenti da parte dell'Assicurato o del Contraente;
 - j) imputabili agli amministratori dell'Assicurato o del Contraente;
 - k) che derivano dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
 - l) causati da atti o operazioni da cui è derivata per l'Assicurato o per il Contraente, l'amministratore o i dipendenti di questo, un' illegittima percezione di utilità;
 - m) che derivano da mancata esecuzione o esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
 - n) che derivano o sono connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Esclusione Cyber

La presente polizza **non copre**:


- qualsiasi perdita,
- pretesa,
- multe, ammende e penali,
- costo o spesa di qualsiasi natura
- responsabilità,
- danni materiali o non materiali di qualunque natura,
- danni da interruzione di esercizio,
- costi di ricerca, di ricreazione, raccolta o assemblaggio dei Dati,
- danni corporali e danni da stress emotivo/sofferenza psicologica di qualsiasi natura,

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- “**Atto Cyber**” e “**Incidente Cyber**” ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;
- Perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “**Dato Informatico**”, compreso qualsiasi importo attinente al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.

Fermo quanto sopra statuito si precisa che sono inclusi in copertura i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi, derivanti dagli eventi oggetto dell'esclusione **Cyber**.

 **ATTENZIONE:** la presente esclusione Cyber sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Art. 1.5 Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'Assicurazione;
- b) se l'Assicurato è una società, gli amministratori e le persone che si trovano con essi nei rapporti di cui alla successiva lettera c);
- c) il coniuge o il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia;
- d) le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) le società e, in genere, le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone di cui alla lettera c) rivestono la qualifica di socio illimitatamente responsabile, di amministratore o ne esercitano il controllo, o fanno parte dello stesso gruppo societario².



Dove vale la copertura?

Art. 1.6 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi a opere da realizzare in Italia, **salvo i casi** relativi a contratti da eseguire all'estero in base alla normativa sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo³ e su immobili all'estero a uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

² Articolo 2359 del Codice civile

³ Legge 26 febbraio 1987, n. 49

NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 2.1 Efficacia dell'assicurazione

Per l'Assicurato e per i soggetti della cui opera si avvale, che operano in qualità di progettista di opere pubbliche, **l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata all'iscrizione nell'Albo** dell'Ordine relativo all'attività professionale dichiarata in Polizza e al possesso dei **requisiti richiesti** dalle norme in vigore per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

Se non è previsto in maniera diversa nel presente contratto, **la cancellazione o la radiazione dall'Albo professionale determinano la risoluzione dell'assicurazione.**

Art. 2.2 Dichiarazioni del Contraente

L'Assicurazione è prestata in base alle **dichiarazioni rese dal Contraente nel questionario** che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- **perdere del tutto o in parte l'indennizzo, e**
- **determinare la cessazione dell'Assicurazione⁴.**

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Il Contraente deve

- **comunicare** subito a Generali Italia la data effettiva di inizio dei lavori o l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
- **dichiarare che:**
 - a) l'attività di progettazione descritta in Polizza oggetto dell'appalto rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
 - b) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali⁵.

Se il Contraente non rispetta questi obblighi, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁶.

Il Contraente può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto^x.

Art. 2.3 Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato **devono comunicare** per iscritto a Generali Italia **l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il rischio descritto in Polizza. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno la ragione sociale degli altri.**

Art. 2.4 Comunicazione tra le parti

Tutte le comunicazioni **devono** essere fatte **per iscritto**.

Le comunicazioni alle quali il **Contraente o l'Assicurato** sono tenuti **devono essere:**

- fatte con raccomandata o Posta Elettronica Certificata;
- inviate all'Agenzia che gestisce la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le comunicazioni alle quali è tenuta **Generali Italia** in esecuzione dell'Assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 2.5 Legge applicabile e Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede **del convenuto**.

Art. 2.6 Inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un Sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.

Se nelle Condizioni di assicurazione è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.7 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data di consegna della progettazione, intesa come completamento dell'incarico, se è stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati in Polizza.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite da Generali Italia anche se l'Assicurazione cessa prima della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione, così come indicato all'articolo Durata dell'assicurazione.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.


Il Premio **può essere pagato con i seguenti mezzi**:


- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA; o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.


Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti⁸. Il Premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

 **ATTENZIONE:** Il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è necessario per l'operatività dell'Assicurazione. Se manca il pagamento, l'Assicurazione, anche se sottoscritta, non opera.

 Salvo buon fine: le Garanzie operano anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia solo se il pagamento del Premio è successivamente accreditato. In caso di mancato accredito le Garanzie non operano o rimangono sospese.

 Si suggerisce di verificare la data di scadenza del Premio o delle singole rate di Premio ed i pagamenti effettuati nell'Area Riservata "My Generali", consultabile previa registrazione accedendo dal sito internet www.generali.it o per mezzo dell'App [MyGenerali](#).

Art. 2.8 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al Premio, agli Indennizzi, alla Polizza e agli atti da essa dipendenti, **sono a carico del Contraente** anche se il pagamento è stato anticipato da Generali Italia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2.9 Durata della Polizza

La copertura assicurativa ha **durata pari a quella riportata in Polizza senza tacito rinnovo.**

L'efficacia dell'Assicurazione:

- decorre dalla data di consegna della progettazione, intesa come completamento dell'incarico comunicata dall'Assicurato o dal Contraente come indicato all'articolo Efficacia dell'Assicurazione;**
- cessa, per ciascuna parte dell'Opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, se gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verificano entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata in Polizza e sono notificati all'Assicurato o al Contraente entro la predetta data;**
- se, per cause non imputabili all'Assicurato, l'inizio effettivo dei lavori non è avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia.** In tal caso Generali Italia rimborsa al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 2.10 Proroga dell'Assicurazione

Se, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non è emesso entro i 6 o 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori, come precisato all'articolo Durata della Polizza, secondo comma lettera b, l'Assicurato o il Contraente possono chiedere una proroga della copertura assicurativa che Generali Italia si impegna a concedere alle condizioni da concordare.

Se la proroga dipende da causa non imputabile all'Assicurato o al Contraente, Generali Italia si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che non assume la qualifica di Contraente.



Come posso disdire la Polizza?

Art. 2.11 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** tramite tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro **14 giorni dalla conclusione del contratto**, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, **il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine** e quindi il Contraente e Generali Italia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.**

⁴ Artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile

⁵ Art. 13 del d.m. 16 settembre 2022, n. 193

⁶ Art. 1898 del codice civile

⁷ Art.1897 del codice civile

⁸ Art. 1901 del Codice civile.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 3.1 Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato **devono inviare denuncia scritta** a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza **entro 3 giorni dalla data** in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuta a conoscenza.

In particolare, l'Assicurato o il Contraente devono dare avviso di ogni comunicazione ricevuta riconducibile a errori o omissioni a lui imputabili di cui ha avuto conoscenza e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori sempre riconducibile agli errori già citati, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

In ogni caso l'Assicurato deve:

- far pervenire subito a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario. In caso di inadempimento si applica l'art. 1915 del Codice civile;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti che occorrono, secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Art. 3.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato **devono:**

1. **comunicare subito** richieste o azioni avanzate da un terzo danneggiato o dagli aventi diritto;
2. **mettere a disposizione** di Generali Italia o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non disponibili da subito, che possono essere acquisiti per agevolare le indagini e le verifiche del danno;
3. **astenersi** da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con Generali Italia o con i legali e tecnici incaricati;
4. **trasmettere subito** a Generali Italia ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare;
5. **collaborare** con Generali Italia per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza;
6. **produrre** la documentazione in suo possesso o, se non disponibile da subito, che possono essere acquisiti;
7. **comparire** in giudizio a semplice richiesta di Generali Italia, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ritenuta utile e necessaria di Generali Italia per la difesa.

Se il Contraente o l'Assicurato non adempie a questi obblighi, Generali Italia può non assumerne la difesa.

Art. 3.3 Gestione della vertenza di danno e spese legali

Generali Italia assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa e nomina, dove occorre, legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato stesso.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Ci sono limiti di copertura

Se la somma dovuta al danneggiato supera il limite del Massimale sopra indicato, le spese sono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Che cosa NON è assicurato

Generali Italia non risponde di multe, ammende e spese di giustizia penale.

Art. 3.4 Termine per il pagamento del Sinistro

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'indennizzo e per la sua quantificazione secondo le presenti Condizioni di assicurazione, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento è effettuato **entro trenta (30) giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente o Assicurato o del terzo danneggiato.

Generali Italia procede al pagamento delle eventuali somme non contestate.



generali.it